



**REGIONE CALABRIA**

**LEGGE REGIONALE**

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO  
DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Approvata dal Consiglio regionale  
nella seduta del 29 aprile 2019

*Si assegna il numero 10  
della serie delle leggi regionali  
dell'anno 2019*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio  
derivanti da sentenze esecutive)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze o altri titoli esecutivi equiparati non ancora oggetto di procedure esecutive di pignoramento pagate e quietanzate dal terzo tesoriere regionale per la complessiva somma di euro 63.708,17, per come dettagliato nella tabella 1 allegata alla presente legge per farne parte integrante e sostanziale.

#### Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1, si provvede per l'importo corrispondente ad euro 63.708,17 con le risorse allocate alla Missione U.20 "Fondie Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019, per come indicato nella tabella 1.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021), istituendo appositi capitoli di bilancio nell'ambito del documento tecnico approvato con delibera di Giunta regionale n. 648 del 21 dicembre 2018 nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli.

#### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 Maggio 2019

## **IL PRESIDENTE**